

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

CERAMICA DI SQUILLACE

PREMESSA

La stesura del presente Disciplinare di Produzione si inserisce nel quadro normativo - **Titolo I della L.R. 15/03/02, n.15** *“Norme sulla tutela, il recupero e la promozione dell’artigianato artistico e tipico della Calabria”*.

Per conseguire finalità di tutela e sviluppo delle lavorazioni artigiane, che presentano elevati requisiti di carattere artistico e tradizionale, la Regione Calabria, con la legge regionale 15/02 art.2 comma a): *“istituisce il contrassegno delle produzioni artigiane ad alto contenuto artistico, indicante l’origine e la qualità del prodotto, sia per le lavorazioni artistiche frutto di affermata tradizione, di tecniche e di stili divenuti patrimonio storico della Calabria, sia alle nuove creazioni che dalle prime traggono ispirazione”*.

Attraverso l’assegnazione del contrassegno di origine e qualità, la Regione persegue:

- a. *“la qualificazione stilistica dei prodotti;*
- b. *“l’acquisizione di una propria immagine sui mercati”;*
- c. *“la promozione di una moderna cultura tecnico-formale attraverso la ricerca contemporanea sull’oggetto d’arte e sul disegno industriale”*.

Il presente **disciplinare**, per favorire le finalità della legge suddetta, fornisce le regole, descrive i caratteri ed i comportamenti, definisce le tecniche produttive adottate, i materiali impiegati e quant’altro occorra a specificare le lavorazioni in essere, per individuare le produzioni ceramiche artigiane meritevoli di ottenere il contrassegno di origine e qualità.

Solo le lavorazioni artigiane che presentano le caratteristiche estetiche, merceologiche e di lavorazione descritte, nel presente disciplinare, potranno conseguire la:

- **denominazione di impresa dell’artigianato artistico e tradizionale,**
- **l’uso del contrassegno di origine e qualità.**

TRADIZIONE CERAMICA A SQUILLACE

CENNI STORICI

Il centro di Squillace, risalente ad età magnogreca, diventò, di seguito, colonia romana, col nome di “**Minerva Scolacium**”. Si ritiene che la popolazione si sia successivamente trasferita in un vicino castrum fortificato, sede anche di un’importante diocesi che, come ricorda Donatone, fu retta nel ‘700 e dall’869 al 1095 da vescovi greco-bizantini.

Fu sede, negli anni tra il 903 e il 922, di un emirato, prima di essere riconquistata dai Bizantini, sconfitti poi da Ruggero il Normanno. Seguì di conseguenza il processo di latinizzazione della diocesi, malgrado la persistenza del rito greco.

In età normanna e, più generalmente, nel periodo medievale, Squillace fu un’importante contea feudale, passata di mano in mano, con cospicue presenze ebraiche.

Gabriele Barrio nel suo: “*De Antiquitate et Situ Calabriae*”, risalente agli ultimi tre decenni del ‘500, enumera 18 centri ceramici e, tra questi, Squillace.

Allo stesso periodo risale un documento archivistico, per la precisione un inventario redatto in occasione della morte di Orazio Leotta di Stilo (1608), in cui figurano “*3 giarrotte di creta, opera di Squillace*”.

La ripresa della produzione figulina nella regione in età medievale, dopo la scomparsa della civiltà artistica e della produzione artigiana greco-romana è attestata da frammenti ceramici, che confermano, sia sul piano morfologico che ornamentale, una cultura di riferimento di tipo bizantino-islamico.

Bizantina è, ad esempio, la tecnica delle ceramiche ingobbiata e graffita, in particolare di Squillace, il più antico centro di produzione documentata, e Seminara.

Nel primo figurano - la testimonianza è del Catasto Onciario del 1756 – 31 ceramisti, di cui 10 “*fajenzari*” e gli altri “*maestri pignatari*”.

Altre testimonianze documentarie della fine del sec. XVIII attestano la ripresa dell’attività ceramica dopo il terribile terremoto del 1783. In una descrizione del 1796 si parla di “*varie fabbriche di eccellenti vasi di creta*” e Lorenzo Giustiniani cita: “*fabbriche di vasi di creta assai pregiati*”.

Tutto ciò è ampiamente confermato da un documento notarile della metà dello stesso secolo relativo alla stipula di un contratto tra il Priore del Convento dei Carmelitani Scalzi di S. Teresa in Cosenza e Mastro Paolo Sestito di Squillace che, insieme ai fratelli, si obbliga a produrre e fornire per il pavimento della Chiesa, annessa al convento di cui sopra, “10.000 riggiole non stagnate, ma semplici di creta, siccome il modello che si darà da questo Padre Priore; che non dovevano avanzare li once undici in quadro”. Si trattava, quindi, di mattoni quadrati “di ottima qualità, bontà e perfezione”.

Al 1938 risale il fondamentale saggio di Alfonso Frangipane, che consentì la conoscenza del grande piatto di ceramica ingobbiata e graffita, con decorazione giallo-bruna e la scritta “*Sqllci 1654*”.

Da allora altre ricerche hanno consentito l’approfondimento delle conoscenze relative alla particolare produzione del centro figulo calabrese ed esemplari rilevanti di essa si trovano a Londra: “*Victoria and Albert*”, “*British Museums*”; New York: “*Metropolitan Museum*”; Goteborg: “*Robsska Kanstalojmseel*”; Parigi: “*Musée du Petit Palais*”; ma anche nei musei di Faenza, Rovereto, Capodimonte, S. Severina, ecc.

LE ISTITUZIONI CERAMICHE A SQUILLACE

Il gran fermento artistico del passato, che ha dato a Squillace un rilevante ruolo culturale non è cessato come dimostra la volontà dei giovani artigiani e può costituire il volano per un rilancio artistico ed economico della cittadina. La presenza di diverse botteghe e di una cooperativa, l'esistenza di un qualificato Istituto d'Arte con sezione ceramica, il Centro del Folklore e delle tradizioni popolari concorrono in modo tangibile alla valorizzazione ed al rilancio della ceramica di Squillace.

ART. 1 - DIRITTO ALLA DENOMINAZIONE

1.1. La denominazione “*Artigianato Artistico e Tradizionale - Ceramica di Squillace*” e l'uso del relativo contrassegno di origine e qualità, è riservata alle produzioni, tradizionali, tipiche ed innovative, realizzate interamente nella zona d'affermata tradizione ceramica di cui al seguente art. 2, rispondenti alle caratteristiche, alle condizioni, e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

ART. 2 – ZONA DI PRODUZIONE

2.1. La produzione oggetto del presente disciplinare deve avvenire nelle botteghe esistenti nel territorio comunale di Squillace.

ART. 3 – MATERIE PRIME E FASI PRODUTTIVE

3.1 Recenti studi geologici hanno confermato l'esistenza nel territorio di Squillace di numerose cave d'argilla caolinite e ferrosa che, se depurata e degasata, risulta una materia prima d'ottima qualità e di particolare pregio, pertanto solo le ceramiche, con essa prodotte, possono avvalersi del relativo contrassegno d'origine e qualità.

3.2 Il semilavorato che è consentito usare deve avere materia prima locale e produzione di cui all'art. 2. Considerato, tuttavia, che allo stato non vi è sul territorio di Squillace un impianto per la depurazione della materia prima, si può utilizzare argilla con caratteristiche uguali anche se depurata in altro luogo.

ART. 4 – FORME E DECORI DELLE TRADIZIONI DI SQUILLACE

1 Prodotti Tradizionali e tipici

- a) Sono tipici della tradizione ceramica di Squillace i seguenti stili e decori:
- **Sec. XV:** piastrelle in cotto a forme esagonale, losanga, quadrata di diverse misure e spessori, riggiole e coppi (per le coperture) e tutto ciò che era utilizzato per l'edilizia di quel tempo;
 - **Sec. XVI:** lancelle e anfore per uso domestico di raffinata fattura, giarrotte e piatti che evidenziano la caratteristica produzione di graffiti-risparmiato con particolare colorazione giallomielata;
 - **Sec. XVII:** bottiglie di forma cilindrica, a volte schiacciata su 4 facce, tale da ottenere la sezione quadrangolare; piatti da parata. A ciò si aggiungano:
 - I motivi decorativi legati a quelli serici di Catanzaro;
 - Il susseguirsi e incontrarsi di animali: cani, cervi, lupi e fagiani che, insieme con elementi floreali (foglia d'acanto), spesso fanno da cornice a soggetti storici o motivi religiosi;
 - La caratteristica colorazione giallo mielata, evidenziata più o meno sull'ingobbiatura a contrasto risparmiato con il fondo rossiccio; colori (ossidi) sotto vetrina e su ingobbio giallo-ferraccia e verde, ottenuto con l'ossido di rame.
 - **Sec. XVIII:** piatti con soggetti araldici realizzati a decoro plastico, verniciati in rosso o con colori blu e arancio su smalto;
 - **Sec. XIX:** piatti e oggetti di uso domestico smaltati e decorati con predominanza del colore blu;
 - **Sec. XX:** forme popolari per uso quotidiano ingobbiate e invetriate con macchie di colore verde-ramina, blu, giallo.

2 Prodotti innovativi

a) Possono essere tutelate, ai sensi del presente disciplinare, quelle produzioni ceramiche contenenti le forme innovative da considerare come un naturale sviluppo ed aggiornamento dei modelli delle forme e degli stili e delle tecniche tradizionali, nel compatibile rispetto della tradizione artistica, ivi compresi prodotti di indubbia originalità, nei quali figura l'impegno creativo ed intellettuale verso la ricerca e l'innovazione in funzione dell'ampliamento dei valori del patrimonio della zona.

b) In questo caso i ceramisti dovranno sottoporre le loro produzioni alla specifica valutazione del Comitato Regionale per l'Artigianato (art. 9 L.R. 15/02).

ART. 5 - DENOMINAZIONE E USO DEL CONTRASSEGNO DI ORIGINE E QUALITÀ

5.1 Le imprese singole o associate, iscritte nel registro dei produttori di ceramica artistica e tradizionale depositato presso la C.P.A. di Catanzaro, possono ottenere diritto alla denominazione ed all'uso del contrassegno di origine e qualità secondo quanto previsto dagli artt. 6, 7 e 8 della legge regionale 15/02.

5.2 Detta denominazione è riportata nel contrassegno di origine e qualità apposto sulle produzioni che rispondono alle caratteristiche, alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.

5.3 Le imprese, singole o associate, che ottengono l'uso del contrassegno vengono iscritte **nell'albo regionale speciale delle imprese artigiane** tenuto dal Comitato Regionale per la tutela e valorizzazione dell'artigianato artistico e tradizionale (artt.8 e 9 L.R.15/02).

ART. 6 – RIFERIMENTI LEGISLATIVI

6.1 I manufatti contraddistinti dal contrassegno di origine e qualità devono essere conformi alle Norme UNI, EN, CE ed equivalenti vigenti in materia secondo l'allegato all'art.3 del disciplinare contenuto nella **DELIBERAZIONE 27 marzo 1996**, del Consiglio Nazionale Ceramico, pubblicata nella **G.U. n. 283 del 4.12.1997**; (si riporta in allegato l'estratto della deliberazione sopra citata per le produzioni di interesse).

ART. 7 - CONTRASSEGNO DI ORIGINE E QUALITÀ E REGOLAMENTO D'USO

Costituisce pertanto parte integrante del presente disciplinare:

7.1 Il contrassegno di origine e qualità ed il relativo regolamento d'uso, in cui vengono definiti le caratterizzazioni del contrassegno, i soggetti che possono richiederne l'utilizzo, le procedure per l'ottenimento, le modalità di utilizzo, nonché le procedure di controllo e vigilanza sul corretto uso del contrassegno di origine e qualità.

REGOLAMENTO D'USO DEL CONTRASSEGNO DI ORIGINE E QUALITÀ'

REGIONE CALABRIA

ARTIGIANATO ARTISTICO E TRADIZIONALE CERAMICA DI SQUILLACE


Art.1.

(Caratteristiche del Contrassegno di Origine e Qualità)

1. Per la Ceramica di Squillace il contrassegno di origine e qualità è costituito dal seguente simbolo grafico di base:

----- (1) -----

N -- (2) -- -- (3) --



(1) Nome o sigla aziendale

(2) Numero iscrizione Albo Regionale Speciale delle Imprese Artigiane art. 8 L. 15/02

(3) Sigla della tipologia merceologica a cui appartiene il prodotto.

2. Elementi principali del contrassegno sono: la dicitura “*Regione*

Calabria”(tipo carattere SANS MS) seguita dalla denominazione di “*Artigianato Artistico e Tradizionale*”(tipo carattere Arial) ed all’interno del tondo in cui compare l’antico fregio di Squillace con la scritta “*Sqllci 1654*”, la denominazione specifica “*Ceramica di Squillace*”(tipo carattere Arial);

3. Nel modello di contrassegno di origine e qualità restano disponibili appositi campi delimitati, in modo da consentire ai singoli produttori ceramici, iscritti al registro, di apporre i segni necessari per la propria identificazione, riportando:
 - *al punto 1: il nome o la sigla aziendale utilizzata;*
 - *al punto 2: il numero di iscrizione all’albo regionale speciale delle imprese artigiane (art. 8 Legge 15/02);*
 - *al punto 3: la sigla della tipologia merceologica a cui appartiene il prodotto, per come definito nel successivo art.2*

Art.2.

(Sigle delle tipologie merceologiche)

1. Per l’identificazione delle tipologie merceologiche si possono utilizzare le sigle deliberate dal Consiglio Nazionale della Ceramica, che si riportano di seguito:
 - MA maiolica
 - PR porcellana
 - GS grès
 - TCC terracotta comune
 - TR terraglia
 - TCV terracotta invetriata rivestita
 - CRG ceramica ingobbiata
 - CRV ceramica invetriata.
2. Per altre tipologie produttive che non si rinvergono in tale elencazione, si possono richiedere le relative autorizzazioni per l’adozione di nuove sigle al Comitato Tecnico di cui all’art.9 della legge 15/02.
3. Il produttore è tenuto peraltro a documentare la conformità dei prodotti alle Norme UNI, EN, CE ed equivalenti vigenti in materia previste nel disciplinare

Art. 3

(Modalità per ottenere il contrassegno di origine e qualità)

Per ottenere l’uso del contrassegno di origine e qualità le aziende artigiane, singole o associate, possono inoltrare domanda al Comitato Regionale per la tutela e valorizzazione dell’artigianato artistico e tradizionale (art. 9 L.R.15/02).

Alla domanda devono allegare:

1. Certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o alla separata sezione, se trattasi di imprese associate;
2. Relazione dettagliata, corredata di congrua documentazione a conferma di quanto riportato nella relazione stessa, riguardante:
 - a) le caratteristiche tecniche e merceologiche degli oggetti prodotti;
 - b) le tecniche e gli stili tradizionali, nonché il tipo di lavorazione, il relativo processo produttivo ed i materiali utilizzati.

Art. 4

(Istruttoria domanda)

1. La Regione Calabria è tenuta ad effettuare l'istruttoria delle domande entro 60 giorni dalla richiesta;
2. I richiedenti sono tenuti, a fornire, alla Regione ogni altro documento ritenuto necessario ai fini dell'istruttoria;
3. L'uso del contrassegno è concesso con decreto regionale su proposta del Comitato di cui all'art.9;
4. Il decreto è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria
5. Le procedure, relative agli eventuali ricorsi, vengono disciplinate dalle normative vigenti in materia di ricorsi amministrativi.

Art. 5

(Soggetti autorizzati all'uso del contrassegno di origine e qualità)

1. Sono autorizzati all'uso del contrassegno , le imprese ed i consorzi che, previo accertamento da parte del Comitato Regionale di cui all'art.9 della L.R.15/02, della rispondenza dei requisiti delle proprie produzioni ai disciplinari di produzione ed avendo ottenuto il decreto di concessione ai sensi dell'art. 7 della L. R. 15/02 , sono state iscritte nell'Albo regionale speciale delle imprese artigiane.(art.8 L.R.15/02)
2. Le imprese, singole o associate, sono autorizzate ad utilizzare il contrassegno di origine e qualità dal momento dell'annotazione nell'albo regionale speciale, effettuata ai sensi dell'art 8 L.R.15/02;

Art. 6.

(Modalità di utilizzo del contrassegno di origine e qualità)

1. Le modalità di utilizzazione del contrassegno di origine e qualità sono disciplinate dal presente regolamento.
2. Ferma restando l'immagine grafica stabilita per il contrassegno, l'impresa è autorizzata ad utilizzare il contrassegno di origine e qualità nella versione

a colori o in bianco e nero anche inserito nel marchio aziendale, o quale etichetta assestante o impresso sul prodotto, nelle dimensioni più confacenti alle diverse esigenze.

3. L'impresa deve utilizzare il contrassegno di origine e qualità nella forma e con le modalità grafiche previste, esclusivamente per la propria impresa, essendo esclusa la facoltà di autorizzare terzi, compresi eventuali subfornitori, ad utilizzare il contrassegno in qualunque modo o forma.
4. L'uso e la pubblicizzazione del contrassegno di origine e qualità può avvenire:
 - a) in ogni documento di presentazione dell'impresa (quali ad esempio, carta intestata, biglietto da visita e fatture);
 - b) in ogni iniziativa commerciale o pubblicitaria;
 - c) negli stand presso fiere ed esposizioni;
 - d) nel contesto dell'insegna dei propri laboratori.
5. I consorzi possono utilizzare il contrassegno esclusivamente per le produzioni per cui è stato richiesto e destinate alla commercializzazione consortile.
6. I consorzi assicurano il corretto uso del contrassegno da parte dei propri associati che possono contraddistinguere con il contrassegno, solo le produzioni che ne hanno ottenuto il riconoscimento, anche nelle proprie botteghe e nell'utilizzo di propri spazi espositivi.

Art. 7 (Controlli e vigilanza)

1. L'attività di verifica e vigilanza, sull'osservanza dei disciplinari di produzione e della rispondenza delle produzioni cui è attribuito il contrassegno di origine e qualità, è realizzata con le modalità previste dall'art.7 comma 4° della Legge Regionale 15/02.
2. Il Comitato, di cui all'art.9 L.R.15/02, vigila sull'uso appropriato del contrassegno e propone alla Giunta Regionale l'entità della sanzione pecuniaria per l'uso illegittimo del contrassegno di origine e qualità che va da un minimo di Euro 1.032,91 a un massimo di Euro 10.329,14
3. La revoca dell'utilizzo del contrassegno di origine e qualità per decadenza dei requisiti di ammissibilità produce automaticamente la cancellazione dell'impresa dall'albo speciale delle imprese dell'artigianato artistico e tradizionale.

4. Le procedure relative agli eventuali ricorsi vengono disciplinate dalle normative vigenti in materia di ricorsi amministrativi

DELIBERAZIONE 27 marzo 1996
(G.U. n.283 del 4.12.1997)

(Estratto dell'allegato all'art.3 del disciplinare)

***NORME UNI, EN, CE ED EQUIVALENTI PER LE PRODUZIONI
CALABRESI DI INTERESSE***

Per i prodotti citati ai punti seguenti (piastrelle, stoviglie e ceramica ornamentale) varranno le norme UNI, EN, CE ed equivalenti.

I prodotti delle aziende che hanno ottenuto il diritto di uso del marchio UNI o equivalenti, sono considerati rispondenti alle norme tecniche richiamate dai punti seguenti del presente allegato.

1) PIASTRELLE DI CERAMICA

Si intendono le piastrelle prodotte industrialmente, escluse quelle costituenti singolo oggetto avente scopo ornamentale; a seconda della loro classificazione derivante dalla norma UNI EN 87, le piastrelle devono rispondere alla propria norma di prodotto (UNI EN 121, 159, 176, 177, 178, 186/1, 186/2, 187/1, 187/2, 188). Per quanto riguarda il piano di campionamento, si adotterà la norma UNI EN 163. In ogni caso sono applicabili le "Regole particolari per la concessione del diritto d'uso del marchio di conformità per le piastrelle ceramiche".

I controlli sulla produzione devono essere effettuati a cura del produttore secondo i criteri di controllo di qualità. Del sistema di controllo attuato deve essere disponibile un documento che evidenzi le procedure seguite e le responsabilità.

I controlli effettuati devono essere registrati, e di essi conservata per 10 anni la relativa documentazione da presentare all'incaricato delle ispezioni che verranno effettuate dal Consiglio nazionale ceramico o da Istituto da esso delegato.

3) STOVIGLIERIA E CERAMICA DA TAVOLO

Si intendono i prodotti realizzati industrialmente o artigianalmente, con esclusione di quelli aventi per funzione quella di oggetto ornamentale.

I prodotti devono rispondere alle prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 4 aprile 1985 - Disciplina degli oggetti di ceramica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari (cessione di Pb e Cd) e decreto ministeriale 25 gennaio 1992, n.108, che attua la direttiva 89/109/CEE del 21 dicembre 1988.

Per la misura di assorbimento d'acqua, resistenza dello smalto e della massa agli sbalzi termici, resistenza meccanica all'urto, resistenza dello smalto all'acqua e al vapore, si adotteranno le norme UNI 4543/1.

Per quanto riguarda il piano di campionamento si farà riferimento alla norma UNI 4842.

In attesa di norme specifiche per la stoviglieria e la ceramica da tavolo, si fa riferimento alle norme UNI 4543 e UNI 4842, che si riferiscono agli apparecchi sanitari in ceramica, in quanto ritenute congrue con gli obiettivi prefissati.

I controlli sulla produzione devono essere effettuati a cura del produttore secondo i criteri di controllo di qualità. Del sistema di controllo attuato deve essere disponibile un documento che evidenzi le procedure seguite e le responsabilità.

I controlli effettuati devono essere registrati, e di essi conservata per 10 anni la relativa documentazione da presentare all'incaricato delle ispezioni che verranno effettuate dal Consiglio nazionale ceramico o da Istituto da esso delegato.

4) CERAMICA ORNAMENTALE

Si intendono i prodotti realizzati industrialmente e quelli realizzati artigianalmente; per la terminologia si fa riferimento alla UNI 10291.

I prodotti devono avere assorbimento d'acqua, misurato secondo UNI EN 99.

In attesa di una norma specifica per la ceramica ornamentale, si fa riferimento alla norma UNI EN 99, che si riferisce alle piastrelle, in quanto tecnicamente applicabile alla ceramica ornamentale.

I controlli sulla produzione devono essere effettuati a cura del produttore secondo i criteri di controllo di qualità. Del sistema di controllo attuato deve essere disponibile un documento che evidenzi le procedure seguite e le responsabilità.

I controlli effettuati devono essere registrati e di essi conservata per 10 anni la relativa documentazione da presentare all'incaricato delle ispezioni che verranno dal Consiglio nazionale ceramico o da Istituto da esso delegato.

